



Informazione n. 4

Data: 24 settembre 2010
Per: Autorità di vigilanza cantonali
Concerne: Revisione dell'art. 219 LEF

Il 18 giugno 2010 le Camere federali hanno approvato una revisione della LEF, la quale limita il privilegio dei lavoratori secondo l'art. 219 cpv. 4 Prima classe lett. a LEF nel suo importo.

a) Nuovo testo dell'art. 219 LEF

L'art. 219 cpv. 4 Prima classe lett. a, a^{bis} e a^{ter} LEF nella nuova versione (FF 2010 3733 seg) stabilisce che:

Art. 219 cpv. 4, prima classe lett. a–a^{ter}

⁴I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

Prima classe

- a. I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente, sino all'importo annuo massimo del guadagno assicurato secondo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
- a^{bis}. I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro.
- a^{ter}. I crediti dei lavoratori derivanti da un piano sociale, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente.

b) Conseguenze della revisione

La nuova versione della lett. a definisce un importo massimo fino al quale i crediti in caso di fallimento sono privilegiati. Questo corrisponde all'importo del salario annuale massimo assicurato secondo l'assicurazione infortuni obbligatoria. Questo al momento ammonta a Fr. 126'000 (art. 22 cpv. 1 dell'Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, OAINF, RS 832.202). Questo riferimento è dinamico ed ha il vantaggio che la LEF non dev'essere riveduta continuamente adattando l'importo massimo privilegiato al rincaro, questo succede infatti automaticamente quando l'art. 22 spv. 1 OAINF viene modificato dal Consiglio federale.

I nuovi a^{bis} e a^{ter} sono stati creati per escludere dei crediti dalla limitazione.

C'è da precisare che il riferimento al salario annuale massimo dell'assicurazione contro gli infortuni nel nuovo art. 219 cpv. 4 Prima classe lett. a LEF è da comprendere come riferimento all'*importo assoluto* fissato nell'art. 22 cpv. 1 OAINF. Quanto guadagna il lavoratore nel caso concreto e a quanto ammonta il suo salario personale assicurato secondo l'art. 22 OAINF non è rilevante per stabilire l'importo massimo del privilegio nel fallimento.

Inoltre è da chiarire che la limitazione (come per l'indennità per insolvenza, cfr. Art. 52 cpv. 2 LADI) si riferisce al salario lordo, ciò significa che comprende i contributi AVS e cassa pensione del salariato.

c) Entrata in vigore

La versione riveduta dell'art. 219 LEF entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la decorrenza infruttuosa del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo che sia stata accettata in votazione popolare. Siccome non è c'è da aspettarsi un referendum, l'art. 219 LEF dovrebbe entrare in vigore il 1° dicembre 2010.

d) Diritto transitorio

Il nuovo diritto verrà applicato se la dichiarazione di fallimento, il pignoramento o l'autorizzazione della moratoria concordataria avvengono dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, cioè dopo il 1° dicembre 2010. Se invece la dichiarazione di fallimento, il pignoramento o l'autorizzazione della moratoria concordataria avvengono prima, vale ancora il vecchio diritto, cioè l'importo del privilegio non è limitato.